

- 2) Se già si configuri un'interruzione qualora, dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile, non si prosegua nell'operazione di trasporto aereo, e a partire da quale momento si sia in presenza, anziché di un ritardo nella partenza, di una interruzione della stessa.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München (Germania) il 28 marzo 2011 — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

(Causa C-152/11)

(2011/C 204/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht München

Parti

Ricorrente: Johann Odar

Resistente: Baxter Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una disposizione nazionale che prevede l'ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell'età nel caso in cui le parti aziendali, nell'ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in base all'età sancito dagli artt. 1 e 16 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (¹), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell'art. 6, n. 3, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.
- 2) Se una disposizione nazionale che prevede l'ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell'età nel caso in cui le parti aziendali, nell'ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.
- 3) Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di colla-

boratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell'indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento, e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare — il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell'anzianità di servizio — debba essere versata l'indennità di importo inferiore, tuttavia in ogni caso non inferiore alla metà dell'indennità regolare, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell'età ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell'art. 6, n. 1, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.

- 4) Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di collaboratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell'indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento; e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare —, il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell'anzianità di servizio — debba essere versata l'indennità di importo inferiore, in ogni caso non inferiore alla metà dell'indennità regolare, e che, nel caso del metodo alternativo di calcolo, venga fatto riferimento ad una pensione di vecchiaia versata in forza di un handicap, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.

(¹) GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1° aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów

(Causa C-160/11)

(2011/C 204/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti in cassazione: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów

Questioni pregiudiziali

Se la normativa risultante dagli artt. 313, n. 1 e 314, in combinato disposto con l'art. 136, nonché con l'art. 315 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹) (omissis; in prosieguo: la direttiva 112) debba essere interpretata nel senso che autorizza l'applicazione alle cessioni di beni d'occasione del regime speciale del «margine» per i soggetti passivi-rivenditori anche nel caso in cui essi effettuano rivendite di

autovetture personali ed altri autoveicoli acquistati, a cui si è applicata, in forza delle disposizioni nazionali polacche adottate al par. 13, n. 1, punto 5 del regolamento del Ministro delle finanze del 28 novembre 2008 sull'attuazione di talune norme della legge relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 212, pos. 1336 con modifiche), l'esenzione dall'imposta sulla cessione di autovetture personali ed altri autoveicoli da parte di soggetti passivi ai quali, all'atto del loro acquisto, spettava solo il diritto alla detrazione parziale dell'imposta a monte a norma dell'art. 86, n. 3, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 54, pos. 535 con modifiche; in prosieguo: la legge sull'IVA), qualora tali autovetture ed autoveicoli fossero beni d'occasione ai sensi dell'art. 43, n. 2, della legge sull'IVA nonché dell'art. 311, n. 1, 1) della direttiva 112.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 aprile 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-175/11)

(2011/C 204/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: HID, BA

Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE (¹) o i principi generali di diritto dell'Unione europea precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una categoria di domande d'asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d'origine del richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria.
- 2) Se l'art. 39 di detta direttiva del Consiglio, in combinato con il ventisettesimo «considerando» della stessa e con l'art. 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che il mezzo di impugnazione efficace ivi richiesto sia previsto dalla norma-

tiva nazionale quando la funzione di riesame o di ricorso rispetto alla decisione in prima istanza sulle domande è attribuita dalla legge a un ricorso dinanzi a un tribunale istituito da una legge e competente a emettere decisioni vincolanti in favore del richiedente asilo su tutte le questioni di diritto o di fatto relative alla domanda, nonostante l'esistenza di meccanismi amministrativi e organizzativi che riguardano tutti o solo alcuni dei seguenti aspetti:

- il fatto che un ministro del governo conservi un potere discrezionale residuale di invertire una decisione negativa su una domanda di asilo;
- l'esistenza di legami organizzativi o amministrativi tra gli organi responsabili della decisione in prima istanza e quelli responsabili della decisione sul ricorso;
- il fatto che i membri del Tribunal con potere decisionale siano nominati dal Ministro e svolgano le loro funzioni a tempo parziale per un periodo di tre anni e siano remunerati per ciascun singolo caso;
- il fatto che il Ministro mantenga il potere di impartire ordini del genere specificato nelle sezioni 12, 16, n. 2B, lettera b) e 16, n. 11, della summenzionata legge.

(¹) GU L 326, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 22 aprile 2011 — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

(Causa C-190/11)

(2011/C 204/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Daniela Mühlleitner

Convenuti: Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

Questione pregiudiziale

Se l'applicazione dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (¹) presupponga che il contratto tra consumatore e imprenditore sia stato concluso a distanza.

(¹) GU 2001, L 12, pag. 1.